



## Ministero dell'Istruzione

### Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio

**DIRIGENZA SCOLASTICA STATALE VII Circolo "MONTESSORI – MARIA CLOTILDE PINI"**

Via S.M.Goretti, 41 = 00199 R O M A Tel.: 86 20 83 92 = Fax: 86 20 83 95

c.f. 80423810581 c.m. rmee00700r

mail: [rmee00700r@istruzione.it](mailto:rmee00700r@istruzione.it) pec: [rmee00700r@pec.istruzione.it](mailto:rmee00700r@pec.istruzione.it)

Circolare N. 63

Roma, 10/01/2022

Avviso N. 43

Al personale docente  
Al personale ATA  
Alle famiglie

**OGGETTO: Nuove disposizioni normative in materia emergenza Covid a scuola, sintesi per le famiglie, tratte da:**

- D.L. n. 221 del 24/12/2021, *Proroga dello stato di emergenza nazionale ed ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19* (Allegato n. 1);
- Circolare Ministero Salute Prot. n. 0060136 del 30/12/2021-DGPRES-DGPRES-P, avente come oggetto *l'Aggiornamento sulle misure di quarantena e isolamento in seguito alla diffusione a livello globale della nuova variante VOC SARS-CoV-2 Omicron* (Allegato n.2);
- D.L. n.1 del 07/01/2022, in G.U. serie generale n. 4 del 07/01/2022 : *Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore* (Allegato n.3);
- Nota 502 del 07/02/2022 dell'USR per il Lazio su *vaccini e tamponi* (Allegato n.4) ;
- Nota congiunta del Ministero dell'Istruzione e del Ministero della Salute n.11 dell'08/01/2022, avente per oggetto *Nuove modalità di gestione dei casi di positività all'infezione da SARS-CoV-2 in ambito scolastico*, prime indicazioni operative ex art.4 del D.L. n.1 del 07/01/2022 (Allegato n.5)

Sono molte le nuove disposizioni di emergenza per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19 emanate nel corso delle festività natalizie appena trascorse, e rivolte alle scuole: qui se ne dà conto in forma stringata, invitando, ove se ne ravvisi la necessità, alla lettura diretta dei dispositivi richiamati in oggetto e presenti in allegato.

- Il **D.L. n. 221 del 24 dicembre 2021** ha prorogato lo stato di emergenza nazionale, precedentemente fissato al 31 dicembre 2021, fino al 31 marzo 2022;
- Il 30 dicembre, ovvero la stessa data del D.L. 229, che estende l'uso del super Green Pass dal 10 gennaio a fine emergenza, il **Ministero della Salute** ha pubblicato la **circolare n. 0060136**, per aggiornare le misure di quarantena e isolamento, considerata l'elevata diffusione della variante Omicron: ponendo l'accento su come il vaccino effettuato da più di quattro mesi risulti

meno protettivo rispetto ad Omicron, in essa si promuove la diffusione della somministrazione della terza dose di richiamo, il cosiddetto *booster*, e si dispone di differenziare le misure per la durata e il termine della quarantena sulla base del tempo trascorso dal completamento del ciclo vaccinale primario o dalla somministrazione della dose *booster*.

Si ritiene utile quindi schematizzare qui le indicazioni ivi contenute relativamente alla gestione delle **quarantene** (in caso di contatti ad alto o basso rischio), e degli **isolamenti** fiduciari (in caso di positività), dato che, come accennato, è previsto un differente *iter* procedurale, in base alle categorie di soggetti coinvolti:

### **Contatti stretti - ad ALTO RISCHIO:**

**1) Quarantena della durata di 10 giorni** dall'ultima esposizione al caso, con esecuzione di un test molecolare o antigenico con risultato negativo al termine del periodo **per le seguenti categorie:**

- Soggetti **non vaccinati**;
- Soggetti **che non abbiano completato il ciclo vaccinale primario** (per esempio, che abbiano ricevuto una sola dose di vaccino delle due previste);
- Soggetti **che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da meno di 14 giorni**.

**2) Quarantena della durata di 5 giorni** dall'ultima esposizione al caso, con esecuzione di un test molecolare o antigenico con risultato negativo al termine del periodo **per le seguenti categorie:**

- Soggetti che **abbiano completato il ciclo vaccinale primario da più di 120 giorni**, e che abbiano tuttora in corso di validità il green pass, **se asintomatici**.

**3) Quarantena non applicata, con obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni** dall'ultima esposizione al caso, **per le seguenti categorie:**

- soggetti **asintomatici che abbiano ricevuto la dose *booster***;
- soggetti **asintomatici che abbiano completato il ciclo vaccinale primario nei 120 giorni precedenti**;
- soggetti **asintomatici che siano guariti da infezione da SARS-CoV-2 nei 120 giorni precedenti**.

Il periodo di Auto-sorveglianza termina al giorno 5; è prevista l'effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell'antigene Sars-Cov-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se si è ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al Covid 19,;

### **Contatti a BASSO RISCHIO**

**Quarantena non applicata, ma con obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie delle vie respiratorie di tipo FFP2** per i contatti a BASSO RISCHIO, ma dovranno essere mantenute le comuni precauzioni igienico-sanitarie.

Se non è stato possibile garantire l'uso della mascherina, tali contatti dovranno sottostare a sorveglianza passiva.

## Soggetti POSITIVI con obbligo di Isolamento

- **L'isolamento prescritto è di 10 giorni**, con test dal risultato negativo al termine del periodo;
- **L'isolamento viene invece ridotto a 7 giorni per i soggetti contagiati che abbiano precedentemente ricevuto la dose *booster*, o che abbiano completato il ciclo vaccinale da meno di 120 giorni, se asintomatici**, oppure se risultino asintomatici da almeno 3 giorni e alla condizione che, al termine di tale periodo, risulti eseguito un test molecolare o antigenico con risultato negativo.

Come da art. 2 del D.L. n. 229/2021, in tutti i casi suindicati, l'esito negativo dei Test antigenici rapidi o molecolari, effettuati anche presso centri privati a cio' abilitati, attesterà il termine della quarantena, senza necessità di certificato medico. Ove i test siano effettuati presso centri privati, la trasmissione del referto con esito negativo, anche con modalita' elettroniche, al dipartimento di prevenzione territorialmente competente, determinerà la cessazione del regime di quarantena o di auto-sorveglianza.

Il recentissimo **D.L. n.1 del 07/01/2022** è molto ricco di argomenti che non riguardano specificatamente la scuola, e che si sintetizzano qui:

- Estensione dell'obbligo vaccinale agli ultracinquantenni, salvo specifiche condizioni cliniche, dall'08 gennaio al 15 giugno 2022;
- Obbligo dei lavoratori ultracinquantenni dei settori pubblici e privati di esibire il Green Pass rafforzato per accedere ai luoghi di lavoro, dal 15 febbraio al 15 giugno 2022;
- Obbligo di Green Pass rafforzato esteso ad altre categorie di lavoratori, tra cui tutto il personale universitario, e i medici veterinari;
- Sanzione *una tantum* di 100 euro per i soggetti delle categorie indicate non in regola con la vaccinazione al 1 febbraio 2022, con 10 giorni di tempo per produrre attestazione di differimento o esenzione;
- Sanzione da 600 a 1500 euro in caso di accesso ai luoghi di lavoro in violazione dell'obbligo vaccinale;
- Sospensione del lavoratore privo di Green Pass rafforzato senza stipendio, fino alla messa in regola della posizione vaccinale;
- Necessità di esibire il Green Pass base per accedere a servizi alla persona dal 23 gennaio a fine emergenza;
- Necessità di esibire il Green Pass base per accedere a uffici pubblici, postali, banche dal 1 febbraio a fine emergenza;
- Sanzione dai 400 ai 1000 euro sia per chi acceda senza Green Pass ai servizi ove esso è obbligatorio, sia ai soggetti preposti al controllo per omessa vigilanza;

Le nuove disposizioni relative alla scuola sono espresse specificamente **nell'art.4 del D.L. n.1 del 07/01/2022**, ed è dell'08 gennaio u.s., infine, la **nota congiunta n. 11 del Ministero dell'Istruzione e del Ministero della Salute**, che dà le prime indicazioni operative sull'interpretazione del detto art.4 del D.L. n.1 del 07 gennaio, ovvero sulle nuove modalità di gestione dei casi di positività all'infezione da Sars-CoV-2 in ambito scolastico.

Viene precisato che la *ratio legis* è quella di coniugare l'esigenza della prosecuzione didattica con il principio di assicurare la sicurezza sanitaria e il contrasto alla diffusione del virus.

Ai fini della gestione dei casi di positività, il decreto applica al sistema formativo statale, le seguenti misure:

### **Sistema integrato di educazione e di istruzione 0-6 anni, ivi compresa la scuola dell'infanzia:**

- **In presenza di un caso di positività** nello stesso gruppo classe, si applica al medesimo gruppo classe una **sospensione delle relative attività per una durata di dieci giorni**, con quarantena della durata di 10 giorni e test di uscita, consistente in tampone antigenico o molecolare con risultato negativo;

### **Scuola primaria: .**

- **in presenza di un caso positivo**, sarà necessario, per l'intero gruppo classe, un tampone antigenico rapido o molecolare, da svolgersi prima possibile (**T0**) dal momento in cui si è stati informati del caso di positività e da ripetersi dopo 5 giorni (**T5**); in merito all'esito dei tamponi, se il T0 è negativo, si può rientrare a scuola, ma, se risulta positivo, sarà necessario informare il referente COVID-19 /DS, per l'attivazione di nuova procedura(vedi punto successivo).  
Per il personale della scuola ed esterno che abbia svolto attività in presenza nella classe del caso positivo per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l'insorgenza del caso, si applica la misura sanitaria dell'auto-sorveglianza, con la raccomandazione di effettuare comunque i test diagnostici T0 e T5. **L'attività didattica continuerà a svolgersi in presenza, ma viene raccomandato di consumare il pasto ad una distanza interpersonale di DUE metri**. Si comprende come tale misura risulti davvero difficile da mettere in atto; pertanto, la scuola si attiverà nei prossimi giorni per cercare possibili soluzioni, valutando anche la possibilità di istituire tempo ridotto senza servizio mensa per le classi in sorveglianza.
- **Per due o più casi di positività, si applicherà la DAD per 10 giorni**, sospendendo l'attività in presenza, con quarantena di 10 giorni con test di uscita – tampone antigenico o molecolare, con risultato negativo.  
Per il personale della scuola ed esterno che abbia svolto attività in presenza nella classe dei casi positivi per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l'insorgenza del primo caso, si applica quanto previsto dalla suddetta Circ. del Min. della Salute 0060136 del 30/12/2021 per i contatti stretti ad ALTO RISCHIO.

Si richiama, poi, la **nota 502 dell'USR Lazio del 07/01/2022**, che ricorda che la Regione Lazio offre al personale scolastico e agli studenti la possibilità di effettuare tamponi antigenici gratuitamente presso i drive-in diffusi nel territorio. Al servizio si accede tramite prenotazione al portale <https://prenota-drive.regione.lazio.it/main/home>. I tamponi presso farmacie o centri privati si effettuano a pagamento.

Si ricorda anche che i bambini al di sopra dei 5 anni hanno la possibilità di vaccinarsi in maniera sicura contro il COVID-19; le famiglie che desiderino prenotare la vaccinazione, possono utilizzare il portale regionale <https://prenotavaccino-covid.regione.lazio.it/main/home>.

Infine, preme sottolineare che ci troviamo in un periodo difficile e delicato, per superare il quale è necessario il contributo di tutti: si raccomanda pertanto nuovamente alle famiglie e a tutto il personale scolastico di attenersi scrupolosamente alle regole e ai protocolli, di segnalare immediatamente alla scuola eventuali casi di positività diretti o tra i contatti stretti e di astenersi dal venire a scuola alla comparsa di sintomi compatibili con l'infezione da Covid-19, e se docenti privi di Green Pass Rafforzato.

Sono purtroppo già numerosi i casi di allievi e di personale scolastico che ci risulta si trovino in quarantena o in isolamento in questi giorni; procureremo di superare al meglio le attuali criticità, scusandoci in anticipo per gli eventuali disservizi indipendenti dalla nostra volontà che tale situazione possa creare.

Concludo con almeno una buona notizia: si sta avviando a compimento con successo il percorso di trasformazione della nostra scuola in Istituto Comprensivo, che porterà all'apertura nella sede centrale di una sezione di scuola secondaria di I grado, già dal prossimo anno scolastico 2022-2023. Sul nostro sito, sono disponibili per chi lo desidera le informazioni per la preiscrizione degli allievi interessati.

Con l'auspicio di poter presto voltare pagina rispetto al lungo periodo emergenziale che viviamo, auguro a tutti un sereno anno nuovo e un proficuo rientro a scuola dei nostri allievi!

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
*dott.ssa Maria Beatrice Furlani*